

Pubblicazioni del
Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert

a cura di
Luigi Labruna e Cosimo Cascione

1. Luigi Capogrossi Colognesi, «*Remissio mercedis*». *Una storia tra logiche di sistema e autorità della norma*, 2005.
2. Luigi Labruna, *Romanisti e no*, 2014.
3. Carla Masi Doria, *Poteri, magistrature, processi nell'esperienza costituzionale romana*, 2015.
4. Paola Santini, «*De loco publico fruendo*». *Sulle tracce di un interdetto*, 2016.
5. Thomas A.J. McGinn, *Table IV of the XII Tables*, 2018.
6. Salvatore Antonio Cristaldi, «*In mancipio esse*». *Genesis e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale*, 2019.
7. LAWINE. *Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici. Atti del Simposio internazionale, Napoli, 17-18 gennaio 2019*, a cura di Giovanna Daniela Merola - Paola Santini, 2020.
8. Cosimo Cascione, *Diritto romano e giurisprudenza odierna. Studi e miniature*, a cura di Fabiana Tuccillo - Marco Auciello, 2020.
9. Raffaele D'Alessio, «*Quasi sine tempore*». *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, 2021.
10. Luigi Capogrossi Colognesi, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, 2022.
11. Carla Masi Doria, *Roma antica. Narrazioni giuridiche al femminile*, 2023.
12. ATELIER. *Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di Alessandro Manni - Giovanna Daniela Merola, 2023.
13. Giovanna Daniela Merola, *Commercio e dogane nell'impero romano*, 2023.
14. *Visioni criminali dall'antico. Crimini e pene tra esperienze e deformazioni*, a cura di Carla Masi Doria - Paola Santini - Luigi Romano, 2024.

VISIONI CRIMINALI DALL'ANTICO

CRIMINI E PENE
TRA ESPERIENZE E DEFORMAZIONI

a cura di

CARLA MASI DORIA - PAOLA SANTINI - LUIGI ROMANO

Editoriale Scientifica

Consiglio scientifico

Jean Andreau (Directeur EHESS, Paris), Luigi Capogrossi Colognesi (Sapienza Roma), Alessandro Corbino (Centro Romanistico Internazionale Copanello), Maria Floriana Cursi (Roma Tor Vergata), Fausto Gorla (Torino), Michel Humbert (Paris Panthéon-Assas), Carla Masi Doria (Napoli Federico II), Thomas A.J. McGinn (Vanderbilt, Nashville TN), Pascal Pichonnaz (Fribourg, Svizzera), J. Michael Rainer (Salzburg), Martin Schermaier (Bonn).

In redazione

Marco Auciello - Riccardo Bordi - Silvia Capasso - Michele Mastroberti
Rosaria Mazzola - Natale Rampazzo - Francesco Verrico

*Volume accolto tra le Pubblicazioni del Consorzio
a seguito di valutazione scritta di due revisori anonimi*

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sui fondi del Progetto PRIN 2017 *Visioni criminali dall'antico*, coordinato da Carla Masi Doria.

© 2024 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai 39
80138 Napoli
www.editorialescientifica.it
info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0371-3

... at memoria bene redditae vitae sempiterna ...

INDICE

CARLA MASI DORIA	
Introduzione	p. ix
SERGIO ALESSANDRI	
Principe e repressione criminale: la testimonianza di Plinio	» 1
MARIATERESA AMABILE	
'Furor' e 'purissima mens'. Riflessioni sulla Novella 37 di Giustiniano	» 23
AURELIO ARNESE	
<i>Advocati fides, impietas e praevaricatio</i> in Plin. ep. 7.33	» 31
FILIPPO BONIN	
La disciplina traianea delle 'cognitiones de Christianis' a confronto con gli atti dei martiri: i processi a carico di Simeone e Ignazio	» 51
MARIA FLORIANA CURSI	
Un riferimento nascosto alla <i>lex Remmia de calumniatoribus</i> ?	» 81
RAFFAELE D'ALESSIO	
Giuristi allo specchio delle <i>Notti attiche</i>	» 97
LAURA D'AMATI	
[Quint.] <i>decl. min.</i> 299. Tra negazione della sepoltura e violazione di sepolcro	» 137
NUNZIA DONADIO	
Delinquenti nati e indole criminosa: spunti dalla riflessione retorica di Roma antica	» 171
FAUSTO GIUMETTI	
<i>Vis grata puellis</i> : tracce di resilienza nella giurisprudenza moderna di uno stereotipo antico	» 195
YURI GONZÁLEZ ROLDÁN	
<i>Omne crimen pro capitali receptum, etiam paucorum simpliciumque verborum</i> (Suet. Tib. 3.61). <i>Iniuria e lex maiestatis</i> in età Giulio-Claudia	» 223

GIOVANBATTISTA GRECO 'Furor' in D. 49.16.6.7 (Men. 3 <i>de re milit.</i>)	» 247
FRANCESCA LAMBERTI 'Iustitiae antistes': visioni del giudice in Gellio	» 267
ANDREA LOVATO Dinamiche processuali attraverso la memoria di Plinio: <i>disputatio</i> e <i>iter defensionis</i>	» 283
CARLA MASI DORIA Riflessioni sul lessico criminale nei glossari bilingui	» 305
DANIELE VITTORIO PIACENTE Qualche osservazione sulla <i>servitus poenae</i>	» 325
FEDERICO PROCCHI A proposito di 'deformazioni' oratorie: la ' <i>praevaricatio</i> ' a favore dell'accusa in Cic. <i>Cluen.</i> 58	» 343
NATALE RAMPAZZO Plagio. Un crimine letterario	» 363
GIUNIO RIZZELLI Intelletto, volontà e crimine nella cultura giuridica romana del Principato	» 389
LUIGI ROMANO Il tradimento dei <i>Bruttii</i> e la nascita di una 'forza pubblica speciale'?	» 443
BERNARDO SANTALUCIA <i>Duumviri perduellionem iudicent.</i> Considerazioni sui processi dell'Orazio e di Rabirio	» 465
PIA STARACE Plinio, Traiano e la 'riabilitazione' del filosofo Flavio Archippo, evaso dalla pena (Plin. <i>ep.</i> 10.58-60)	» 479
FABIANA TUCCILLO Alcune osservazioni sulla 'pena' nell'editto <i>quod quisque iuris</i>	» 505
FRANCESCO VERRICO Sui poteri coercitivi dei tribuni della plebe nella legazione relativa ai fatti di Locri: tra attribuzioni senatorie e tipicità della carica	» 521
<i>Abstracts</i>	» 547

PLINIO, TRAIANO E LA 'RIABILITAZIONE'
DEL FILOSOFO FLAVIO ARCHIPPO, EVASO DALLA PENA
(PLIN. EP. 10.58-60)

1. *Il caso di Flavio Archippo.*

Plin. ep. 10.58.1-4. C. Plinius Traiano imperatori. Cum citarem iudices, domine, conventum incohaturus, Flavius Archippus vacationem petere coepit ut philosophus. 2. Fuerunt, qui dicerent non liberandum eum iudicandi necessitate, sed omnino tollendum de iudicum numero reddendumque poenae, quam fractis vinculis evasisset. 3. Recitata est sententia Veli Pauli proconsulis, qua probabatur Archippus crimine falsi damnatus in metallum. Ille nihil proferebat, quo restitutum se doceret; alegabat tamen pro restitutione et libellum a se Domitiano datum et epistulas eius ad honorem suum pertinentes et decretum Prusensium. Addebat his et tuas litteras scriptas sibi, addebat et patris tui edictum et epistulam, quibus confirmasset beneficia a Domitiano data. 4. Itaque, quamvis eidem talia crimina applicarentur, nihil decernendum putavi, donec te consulerem de eo, quod mihi constitutione tua dignum videbatur. Ea quae sunt utrimque recitata, his litteris subieci.

Epistula Domitiani ad Terentium Maximum. 5. Flavius Archippus philosophus impetravit a me, ut agrum ei ad C. circa Prusiam patriam suam emi iuberem, cuius reditu suos alere posset. Quod ei praestari volo. Summam expensam liberalitati meae feres.

Eiusdem ad Lappium Maximum. 6. Archippum philosophum, bonum virum et professioni suae etiam moribus respondentem, commendatum habeas velim, mi Maxime, et plenam ei humanitatem tuam praestes in iis, quae verecunde a te desideraverit.

Edictum divi Nerae. 7-9. Quaedam sine dubio, Quirites, ipsa felicitas temporum edicit, nec spectandus est in iis bonus princeps, quibus illum intellegi satis est, cum hoc sibi civium meorum spondere possit vel non admonita persuasio, me securitatem omnium quieti meae praetulisse, ut et nova beneficia conferrem et ante me concessa servarem. 8. Ne tamen aliquam gaudiis publicis aferat haesitationem

vel eorum, qui impetraverunt, diffidentia vel eius memoria, qui praestitit, necessarium pariter credidi ac laetum obviam dubitantibus indulgentiam meam mittere. 9. Nolo existimet quisquam, quod alio principe vel privatim vel publice consecutus <sit >, ideo saltem a me rescindi, ut potius mihi debeat. Sint rata et certa, nec gratulatio ullius instauratis egeat praecibus, quem fortuna imperii vultu meliore respexit. Me novis beneficiis vacare patiantur et ea demum sciant roganda esse, quae non habent.

Epistula eiusdem ad Tullium Iustum. 10. Cum rerum omnium ordinatio, quae prioribus temporibus incohatae consummatae sunt, observanda sit, tum epistulis etiam Domitiani standum est.

Plin. *ep.* 10.59. C. Plinius Traiano imperatori. Flavius Archippus per salutem tuam aeternitatemque petit a me, ut libellum, quem mihi dedit, mitterem tibi. Quod ego sic roganti praestandum putavi, ita tamen, ut missurum me notum accusatrici eius facerem, a qua et ipsa acceptum libellum his epistulis iunxi, quo facilius velut audita utraque parte dispiceres, quid statuendum putares.

Plin. *ep.* 10.60.1-2. Traianus Plinio. Potuit quidem ignorasse Domitianus, in quo statu esse Archippus, cum tam multa ad honorem eius pertinentia scriberet. Sed meae naturae accomodatius est credere etiam statui eius subventum interventu principis, praesertim cum etiam statuarum ei honor totiens decretus sit ab iis, qui <non > ignorabant, quid de illo Paulus proconsul pronuntiasset. 2. Quae tamen, mi Secunde carissime, non eo pertinent, ut, si quid illi novi criminis obicitur, minus de eo audiendum putes. Libellos Furiae Primae accusatricis, item ipsius Archippi, quos alteri epistulae tuae iunxeras, legi.

Nelle epistole appena riportate, Plinio sottoponeva a Traiano le sue perplessità sorte nel costituire la giuria del *conventus* di Bitinia, con riguardo alla situazione di Flavio Archippo, filosofo ben inserito nella società di Prusa, dove risiedeva, il quale, pur se anni addietro condannato *ad metalla* per *crimen falsi*¹ in base ad una sentenza del

¹ Risulta alquanto difficile, vista la scarsità di indicazioni, stabilire quale tipo di falso avesse commesso Flavio Archippo. Peraltro, tale figura di *crimen* è particolarmente articolata, in quanto non riconducibile ad un concetto unitario di *falsum*. Vi rientrano, infatti, diverse ipotesi: la falsa testimonianza (contemplata nelle XII Tavole, come attesta Gell. 20.1.54), la falsificazione dei testamenti e delle monete (regolata dalla *lex Cornelia*

proconsole Velio Paolo (*recitata est sententia Veli Pauli*), e poi addirittura evaso dalla pena (*fractis vinculis evasisset*), chiedeva di essere esonerato dalla *necessitas iudicandi* in ragione della sua qualità di filosofo (*ut philosophus*). Di contro si erano sollevate le accuse degli oppositori (*Fuerunt, qui dicerent ...*) che, proprio per la sua condotta criminosa e deplorabile, ne reclamavano invece la cancellazione totale dall'albo dei giudici e la conseguente restituzione alla pena. Le allegazioni prodotte da Flavio Archippo a sua difesa non costituivano vere e proprie prove dell'avvenuta espiazione della condanna. Esse constavano di: due *epistulae* di Domiziano, una a Terenzio Massimo e l'altra a Lappio Massimo, attestanti il favore domiziano e l'elevata considerazione di cui Archippo godeva (*alegabat tamen pro restitutione et libellum a se Domitiano datum et epistulas eius ad honorem suum pertinentes*); il de-

testamentaria nummaria di età sillana su cui PS. 5.25.1), il falso documentale (disciplinato da un conglomerato di senatoconsulti – si pensi al sc. Liboniano del 16 d.C. – e costituzioni come, per esempio, un editto di Claudio che puniva chi avesse scritto nel testamento altrui una disposizione a proprio favore o a favore di chi era in sua potestà); la falsificazione dei pesi e delle misure da parte dei pubblici funzionari istituiti per la loro sorveglianza e conservazione (secondo una costituzione di Traiano e a successivi interventi di Adriano su cui si v. D. 47.11.7; D. 48.10.32). Cospicua la letteratura sul tema, della quale qui si danno solo alcune indicazioni. Per un inquadramento generale, M. SCARLATA-FAZIO, s.v. «Falsità e falso (parte storica)», in ED. XVI (Milano 1967) 504 ss.; C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (Roma 1976) 392 ss. Per maggiori approfondimenti, tra i numerosi contributi, ai quali si rimanda anche per un'ulteriore informazione bibliografica, G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, in *Scritti di diritto romano III* (Milano 1981) 1487 ss.; B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto Liboniano*, in *AUPA*. 36 (1976) 289 ss. [= in *Scritti giuridici II* (Palermo 1991) 1377 ss.]; B. SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, in *IVRA* 30 (1979) 1 ss.; J. CROOK, *Lex Cornelia de falsis*, in *Athenaeum* 65 (1987) 163 ss.; F. MARINO, *Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano*, in *ZSS.* 150 (1988) 771 ss.; ID., *Il falso testamentario nel diritto romano*, in *ZSS.* 150 (1988) 634 ss.; ID., *Cic. 'Verr.' II, 1,42, 108 e la repressione del falso*, in A. BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova 1988) 137 ss.; M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano* (Padova 1991); L. FEZZI, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana* (Firenze 2003); S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere* (Milano 2007); A. ARNESE, *Contraffazione e falsificazione nella Roma antica*, in *Annali del Dipartimento Jonico* 2 (2014) 15 ss.; M.G. RIZZI, *Poenam legis Corneliae ... statuit. L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica* (Roma 2020). La complessità della stratificazione legislativa criminale – in particolare in materia di falso nummario – e il suo intreccio con l'apporto giurisprudenziale nell'individuazione delle condotte riconducibili al suddetto crimine, sono resi efficacemente dal recente studio di M. VINCI, *De falsa moneta. Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica* (Napoli 2020) 35 ss., con accurata documentazione bibliografica.

creto del consiglio di Prusa – forse quello di cui si parla in *ep.* 10.60.1 (*cum etiam statuarum ei honor totiens decretus sit*) – che gli tributava una pubblica statua; alcune lettere scrittegli dallo stesso Traiano (*addebat his et tuas litteras scriptas sibi*), un editto di Nerva che ratificava i *beneficia* concessi dal predecessore (*addebat et patris tui edictum et epistulam, quibus confirmasset beneficia a Domitiano data*)². Tuttavia, mancava un provvedimento ufficiale che comprovasse la *restitutio in integrum* del *damnatus* (*Ille nihil proferebat, quo restitutum se doceret*). In questa situazione di difficoltà, Plinio si rivolse a Traiano, affinché intervenisse con una *constitutio*. Sottopose al Principe anche i libelli consegnati in un secondo momento sia da Archippo che da una certa Furia Prima, accusatrice, forse vittima del falso, in quanto ulteriori elementi utili ad agevolare la decisione sul caso (*quo facilius velut audita utraque parte dispiceres, quid statuendum putares*). Traiano mostrò estrema cautela, e preferì non entrare nel merito. Pur ritenendo probabile che Domiziano non fosse a conoscenza della condizione di Archippo quando gli aveva tributato le suddette benemerenzze, ritenne più confacente alla sua natura confidare che invece vi fosse stato un intervento di Domiziano intenzionalmente volto a sanare la condizione di Archippo (*meae naturae accomodantius est credere etiam statui eius subventum interventu principis ...*), prendendo altresì atto che esistevano statue in suo onore decretate e fatte erigere da coloro che erano a conoscenza della sentenza del proconsole Velio Paolo (*praesertim cum etiam statuarum ei honor totiens decretus sit ab iis, qui <non> ignorabant quid, de illo Paulus proconsul pronuntiasset*). Alla fine Traiano, nel rassicurare Plinio di aver letto i libelli di entrambe

² In verità, nell'invio di Plinio all'imperatore perché potesse esaminare esaurientemente il caso (*quo facilius velut audita utraque parte dispiceres, quid statuendum putares*), v'è da constatare l'incompletezza della documentazione elencata. Infatti, mancano la sentenza di condanna pronunciata da Velio Paolo, le lettere di Traiano di cui si parla, la petizione di Archippo a Domiziano, e pure il decreto della città di Prusa. Forse questa lacunosità era dovuta ad una selezione delle allegazioni maggiormente rappresentative della questione; in questo senso, A.N. SHERWIN-WHITE, *The letters of Pliny. A historical and social Commentary* (Oxford 1966) 642, secondo il quale «the dossier has been limited to the perfect presentation of a problem». Oppure, come si evincerebbe dal tenore della corrispondenza, potrebbe essere accaduto che Plinio, preoccupato di mostrarsi imparziale, avesse inviato il dossier completo ma, successivamente, nell'atto della pubblicazione dell'epistolario, alcuni documenti fossero stati persi oppure esclusi come non importanti. Paventa questa ipotesi E. GERMINO, *Un caso di esenzione dai munera tra Vespasiano e Traiano. Alcune considerazioni*, in *Scritti in onore di G. Melillo I* (Napoli 2009) 458 nt. 31.

le parti (*Libellos Furiae Primae accusatricis, item ipsius Archippi, quos alteri epistulae tuae iunxeras, legi*), gli rivolse la raccomandazione di valutare, senza alcun condizionamento, ulteriori nuovi aggravii che avrebbero potuto essere imputati allo stesso Archippo (*Quae tamen, mi Secunde carissime, non eo pertinent, ut si quid illi novi criminis obicitur, minus de eo audiendum putes*).

La vicenda giudiziaria desumibile da Plin. ep. 10.58-60 presenta profili di interesse molteplici³, come quelli relativi al rapporto fra cultura e potere⁴, alla giurisdizione provinciale⁵, alla pratica della consultazione del principe⁶, alla condanna *ad metalla*⁷, all'evasione dalla pena⁸, alla *servitus poenae*⁹, alla *restitutio in integrum indulgentia principis*¹⁰, al

³ Per ciascuno di essi, mi limito a fornire nelle note di seguito solo salienti indicazioni bibliografiche.

⁴ La considera in quest'ottica, per esempio, G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano* (Milano 1994) 427 ss.

⁵ In questa chiave vi fa riferimento J. GAUDEMET, *La jurisdiction provinciale d'après la correspondance entre Pline et Trajan*, in *RIDA*. 11 (1964) 335 ss.

⁶ In merito a questo aspetto, F. ARCARIA, 'Referre ad principem'. *Contributo allo studio delle epistulae imperiales in età classica* (Milano 2000) 198 ss., dubita che lo scambio epistolare tra Plinio e Traiano qui in esame sia una testimonianza del procedimento *per relationem*. A suo avviso non ci si trova dinanzi a un processo vero e proprio, ma ad una questione amministrativa relativa all'ammissione di Archippo nella lista dei giudici che avrebbero dovuto costituire il tribunale del *praeses provinciae*. Insomma ciò che viene in discussione è un atto amministrativo non una sentenza. Inoltre, è significativo dell'atteggiamento di Plinio, il quale aveva consultato Traiano, anche inviandogli la documentazione, per rimettere nelle sue mani la decisione su una questione che avrebbe invece dovuto decidere in prima persona.

⁷ Cenni in F. SALERNO, *Ad metalla. Aspetti giuridici del lavoro in miniera* (Napoli 2003) 32 e 80.

⁸ Se ne è occupato, da ultimo, F. FASOLINO, *L'evasione dalla condanna ai lavori forzati*, in *Index* 47 (2019) 371 ss., [= in *Politiche e strumenti della repressione criminale in età imperiale* (Torino 2020) 223 ss.]; ID., *La disciplina dell'evasione nel diritto romano* (Napoli 2020) 85 ss.

⁹ In tale profilo interessa le ricerche di A. MCCLINTOCK, *Servi della poena: condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010) 114 ss.; e T. BEGGIO, *Contributo allo studio della servitus poenae* (Bari 2020) 56 s. e 253 ss.

¹⁰ Si v. J. GAUDEMET, *Indulgentia principis* (Trieste 1962); H. COTTON, *The concept of indulgentia under Trajan*, in *Chiron* 14 (1984) 245 ss.; V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini* (Napoli 1992) in particolare 57 ss.; L. PIETANZA, *Indulgentia: virtù e strumento amministrativo del princeps* (Bari 2010). Per una lettura degli interventi imperiali indulgentiali più in chiave tecnico-giuridica che socio-politica, come deviazione dalla *ratio iuris*, si v. G. FALCONE, *Beneficia imperiales e logica del sistema. Spunti di metodo fra le righe di Alberto Burdese*, in *BIDR*. 109 (2015) 207

*crimen falsi*¹¹, in dottrina indagati di volta in volta in modo specifico e raramente affrontati nel loro complesso intreccio¹².

In questa sede la rilettura del carteggio fra Plinio e Traiano riferito nelle *ep.* 10.58-60, si propone principalmente l'obiettivo di comprendere le ragioni del comportamento di Traiano il quale, anziché reagire con severità e rigore alla mancanza di una prova ufficiale della 'riabilitazione' di Archippo, restituendolo alla pena, preferì reputare veritieri, senza ulteriori approfondimenti, gli elementi indiziari adottati dal filosofo; e ciò, sullo scenario alquanto 'vivace' della realtà criminale della provincia di Bitinia-Ponto, con le cui notevoli difficoltà amministrative il governatore Plinio doveva costantemente confrontarsi¹³.

2. «... *ut philosophus*». – La vicenda, così come ricostruibile dallo scambio epistolare, esordisce con la richiesta di Archippo a Plinio di concessione della *vacatio* dal *munus iudicandi*, a cui egli era stato chiamato, in ragione della sua qualità di filosofo. Ciò induce a supporre che tale richiesta fosse fondata sull'esistenza di una disposizione normativa di carattere generale in virtù della quale l'essere filosofi consentiva di ottenere l'esenzione dall'incarico di sedere in una giuria. Ma di quale norma si trattava? Quale imperatore l'aveva introdotta? Quale atteggiamento assunse il potere imperiale nell'età pre-traiana rispetto ai filosofi? E infine, ove la qualità di filosofo di Archippo avesse davvero inciso nella risposta di Traiano a Plinio, in che modo ciò sarebbe avvenuto?

Per provare a dare qualche risposta, occorre prendere le mosse da un passo di Arcadio Carisio, in cui si è ritenuto di poter reperire il

ss., con ampia bibliografia; inoltre, F. FASOLINO, *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica* (Napoli 2016); ID., *Indulgentia principis ed emenda: aspetti della politica criminale nell'impero romano fra IV e VI sec d.C.*, in *Justice, Mercy and Law. From revenge to forgiveness in the History of Law* (Murcia 2018) 103 ss.

¹¹ Si v. nt. 1.

¹² Offre un'analisi allargata in diversi contributi E. GERMINO, *Cultura e potere nell'età di Vespasiano*, in *Riv. della Scuola Sup. dell'econ. e delle fin.* 2 (2005) 7 ss.; ID., *Un caso di esenzione dai 'munera'* cit. 449 ss.; ID., *Una vicenda giudiziaria nel carteggio tra Plinio e Traiano*, in *SDHI.* 76 (2010) 3 ss.

¹³ Si potrebbe pensare che Traiano abbia preferito confermare la situazione di libertà in cui si trovava Archippo semplicemente per insufficienza probatoria; così in F. TRISOGLIO (a cura di), *Plinio. Opere* II (Torino 1973) 1042 s. ntt. 376 s. Secondo G. COPPOLA BISAZZA, *Traiano, l'affermarsi del principio del favor rei e il suo consolidarsi anche in campo privatistico*, in *TSDP.* 12 (2019); EAD., *Traiano e la presunzione d'innocenza*, in *MEP.* 22 (2019) 265 ss., Traiano avrebbe applicato il principio *in dubio pro reo*.

riferimento ad una disposizione di carattere generale che dispensava i filosofi dai *munera civilia*, tra i quali rientrava l'onere di sedere in una giuria, toccato ad Archippo, suo malgrado¹⁴:

D. 50.4.18.30 (Arcad. Char. *lib. sing. de mun. civ.*). Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem reciperent, a principibus fuisse immunitatem indultam et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt.

Esso sembrerebbe attestare una linea di condotta unitaria della politica imperiale di Vespasiano e di Adriano, i quali intervennero con rescritto a concedere ad intellettuali-maestri, e parimenti (*item*) a grammatici, oratori, medici e filosofi, tra le esenzioni dai *munera civilia*, anche quella relativa al *munus hospitis in domo recipiendi*, una delle prestazioni locali più onerose imposte agli abitanti delle province, che comportava l'acquartieramento dei soldati¹⁵.

Questo frammento ha suscitato discussioni in dottrina per diversi motivi. Vi facciamo qualche cenno, giusto al fine di comprendere se il passo sia affidante, se fosse realmente quello il provvedimento a cui Archippo si appellava e in che misura ciò possa essere indicativo di un particolare atteggiamento di favore nei riguardi dei filosofi manifestatosi nella politica imperiale prima di Traiano e da quest'ultimo ripresa.

In particolare, ci si è interrogati sull'effettiva portata del termine *magistri*¹⁶, se dovesse intendersi nel senso specifico di *litteratores*, o se non fosse invece da riferirsi più genericamente alle categorie di

¹⁴ Lo esclude radicalmente E. GERMINO, *Un caso di esenzione* cit. 449 ss.

¹⁵ Per considerazioni più generali su Arcadio Carisio e i *munera civilia*, si v. F. GRELLE, *Arcadio Carisio, l'officium del prefetto del pretorio e i munera civilia*, in *Index* 15 (1987) 63 ss. Selezionata bibliografia sul personaggio, sulla collocazione cronologica e sulla carriera, in G. COPPOLA, *Cultura e potere* cit. 419 nt. 304. Sul lungo frammento D. 50.4.18 relativo alla specificazione dei vari tipi di *munera*, D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico* (Bari 2012) 75 ss.

¹⁶ G. COPPOLA, *Cultura e potere* cit. 418 s., rileva che il richiamo ai *magistri* fosse stato inserito da Arcadio Carisio nel tentativo di accomunare questi ultimi ad altri intellettuali, accostando in maniera disorganica provvedimenti risalenti ad epoche diverse; e ciò contrariamente a quanto aveva sostenuto C. BARBAGALLO, *Lo stato e l'istruzione pubblica nell'Impero romano* (Catania 1911) 47 ss., per il quale Vespasiano e Adriano avevano convalidato precedenti privilegi elargiti da Nerone alle diverse categorie di intellettuali *magistri*, non *litteratores* posto che questi, per regola generale, in seguito sarebbero stati esclusi da ogni immunità.

intellettuali elencate. La risposta a tale interpretazione è collegata al modo in cui è stato inteso l'*item*. Chi lo ha inteso secondo la sua traduzione, come 'parimenti', ha colto la diversità dei *magistri litteratores* rispetto alle altre categorie di intellettuali indicate; chi, invece, lo ha considerato come *id est*, proponendone la sostituzione, ne ha tratto l'identificazione fra i *magistri* e le altre categorie¹⁷.

Soprattutto – e ciò in questa sede costituisce oggetto di maggiore interesse – è apparso difficile conciliare i contenuti del frammento con il dato storico dello sfavore manifestato dall'imperatore Vespasiano nei riguardi dei filosofi, isolati e duramente perseguitati in quanto oppositori del regime. Infatti, occorre ricordare che nel 71 d.C. Vespasiano, per esigenze di ordine pubblico, forse ispirato dal suo consigliere, il console Licinio Muciano, sprezzante verso i filosofi¹⁸, ordinò l'espulsione da Roma di tutti costoro, ad eccezione dello stoico Musonio Rufo¹⁹.

Dubbi sono stati sollevati anche con riguardo alla presunta coincidenza dei contenuti del frammento con quanto disciplinato nell'e-

¹⁷ Tale rilievo è evidenziato da E. GERMINO, *Cultura e potere* cit. 28 ss., respingendo la sostituzione proposta da taluni, dell'*item* (che opera una netta separazione tra i *magistri* del principio e gli intellettuali menzionati dopo), con *id est* (che invece ne comporta un'assimilazione); e osservando che per grammatici, oratori, medici, e filosofi ci si sarebbe attesi la qualifica di *professores*, specie in una fonte tardoantica, anziché quella di *magistri*. Nel rimeditare il frammento, egli sostiene che i *magistri* ivi menzionati non fossero altro che quei *litteratores* che in epoca flavia venivano talora contemplati nei provvedimenti di esenzione emanati dagli imperatori a beneficio degli uomini di cultura, docenti di grado superiore; si v. D. 50.4.11.4 (Mod. 11 *pand.*) e D. 50.5.2.8 (Ulp. 3 *opin.*).

¹⁸ Costui disprezzava i filosofi, specie se stoici, perché approfittavano del favore di cui godevano presso larghi strati della popolazione per insinuare idee perniciose e avverse alla politica imperiale (Cass. Dio 65.13.1).

¹⁹ Cass. Dio 65.13.2 ci informa della mancata espulsione da parte di Vespasiano dello stimatissimo Musonio Rufo, maestro di Epitteto e dell'espulsione dei filosofi Demetrio il Cinico e Tutilio Ostiliano. Svetonio, invece, di costoro non fa alcuna menzione nella *Vita Vespasiani*, e descrive l'imperatore come estremamente tollerante verso i filosofi, dei quali sopportava persino la boria e l'arroganza (Suet. *Vita Vesp.* 13.1-4). Lo storico riferisce, però, dell'esilio e della condanna a morte del filosofo Elvidio Prisco, genero dello stoico Trasea Peto, che aveva pesantemente offeso l'imperatore incitando il popolo contro il tiranno. Pare che, a un certo punto, Vespasiano volesse revocare la condanna, se non fosse accaduto che un manipolo di collaboratori gli fece invece credere che Elvidio Prisco era morto (Tac. *hist.* 4.5-9; Suet. *Vita Vesp.* 15.2-3). Si sofferma sulla vicenda dell'espulsione e su altre implicazioni, E. GERMINO, *Cultura e potere* cit. 34 ss., cui si rimanda anche per l'informato apparato di note.

ditto di Pergamo²⁰, un documento epigrafico vespasiano che, oltre a contenere la concessione a insegnanti e a medici dell'esenzione dall'obbligo dell'*hospitalitas* e del pagamento delle imposte, prevedeva pene severissime per chi avesse violato tali privilegi, e riconosceva a tali professioni, considerate di carattere sacro, il diritto di costituire associazioni presso templi o luoghi di culto. Ma, l'emanazione dell'editto di Pergamo si fa risalire concordemente al dicembre del 74 d.C., data non assimilabile alla notizia del rescritto che si trae da D. 50.4.18.30, quasi certamente precedente²¹. Inoltre, in esso viene impiegato il termine *παιδεύται*, indicante in senso ampio coloro che insegnano, il che lascia presumere che l'imperatore fosse stato sollecitato solo in un secondo momento a determinare con maggiore chiarezza chi dovesse esservi incluso; sicchè D. 50.4.18.30 costituirebbe proprio l'attestazione della risposta alla necessità di definire e limitare i destinatari delle immunità²². Va altresì rilevato che nel

²⁰ Iscrizione scoperta a Pergamo e pubblicata da R. HERZOG, *Urkunden zur Hochschulpolitik der römischen Kaiser*, in *SPAW*. 32 (1935) 967 ss. Si v. FIRA. P° 420 n. 73. Sull'iscrizione, inoltre, N. FESTA, *Un editto di Vespasiano ed un rescritto di Domiziano. Documenti per la storia della legislazione scolastica nei primi secoli dell'Impero romano*, in *BIDR*. 44 (1936-1937) 13 ss. Sull'importanza di tale editto come attestazione del grande interesse degli imperatori per i problemi della cultura nell'Impero, S. RICCOBONO, *Miscellanea critico storica*, in *AUPA*. 17 (1937) 50 s. M.A. LEVI, *Gli studi superiori nella politica di Vespasiano (A proposito di un nuovo documento epigrafico)*, in *Romana* 1 (1937) 361 ss. La rilevanza dell'iscrizione è rimarcata anche da V. ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia giuridica greca e romana*, in *SDHI*. 5 (1939) 597 s. Diversi i contributi sulla politica culturale di Vespasiano, tra i quali, M.ST.A. WOODSIDE, *Vespasian's Patronage of Education and the Arts*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 73 (1942) 123 ss.; I. LANA, *La politica culturale dei Flavi*, in *Atti del Congresso internazionale di studi vespasiani I* (Rieti 1981) 85 ss.; S.F. BONNER, *L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il Censore a Plinio il Giovane* (Roma 1986).

²¹ Non così per P. DESIDERI, *Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell'impero romano* (Messina-Firenze 1978) 65 ss. e 145 nt. 27, secondo cui le parole di Arcadio Carisio sostanzialmente confermerebbero il contenuto dell'editto di Pergamo. In ogni caso Vespasiano si sarebbe occupato più di una volta del problema intervenendo prima con un rescritto per conformarsi a precedenti orientamenti imperiali (il rescritto citato da Arcadio Carisio) e poi con un editto per affrontare in modo più radicale e completo la questione delle immunità a favore di medici e insegnanti.

²² E. GERMINO, *Cultura e potere* cit. 31 s., ritiene che l'editto di Pergamo, oltre a ribadire le immunità di oratori, grammatici e medici, includesse i *παιδεύται* che si identificavano con i *primi magistri*, e forse anche i *magistri ludorum*. Soltanto più tardi Adriano sarebbe intervenuto con un nuovo rescritto ad aggiungere alle categorie suddette i filosofi che invece Vespasiano aveva trattato in modo ostile. Dunque, poi Arcadio Carisio avrebbe sovrapposto i due provvedimenti di Vespasiano ed Adriano confondendo due

discorso dell'editto di Pergamo era presente un riferimento esplicito agli studi di grammatica e di retorica, e nessuna menzione degli studi di filosofia. Tale silenzio è forse spiegabile alla luce di una speciale propensione manifestata da Vespasiano verso l'attività dei retori, intellettuali meno impegnati politicamente e perciò più duttili al regime, in contrapposizione ai filosofi, dei quali temeva la perniciosità per il regime e per la sua stessa incolumità, a causa della diffusione e penetrazione delle loro idee²³.

Successivamente Domiziano, i cui *beneficia* – abbiamo avuto modo di constatarlo – Archippo esibisce come documenti probatori a suo favore, proseguì in tale linea, addirittura con maggiore fermezza e durezza, fino a decretare l'espulsione da Roma e dall'Italia dei filosofi²⁴. Solo in seguito, all'iniziativa dell'imperatore Adriano, si deve l'introduzione di provvedimenti più aperti e liberali nei riguardi di costoro²⁵. Pertanto, non è da escludere che in D. 50.4.18.30 l'accostamento di Vespasiano e di Adriano come autori di un rescritto avente un contenuto unitario, in realtà non sia altro che il frutto, ad opera di Arcadio Carisio, della sovrapposizione e del riassunto di due interventi normativi di epoca diversa²⁶.

interventi che, sebbene accomunati dalla disciplina delle immunità, presentavano notevoli differenze quanto ai destinatari.

²³ In questo senso, G. COPPOLA, *Cultura e potere* cit. 422 ss., diversamente da V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit* cit. 93 ss., il quale, pur nel rilevare il prevalere degli studi retorici nell'età di Vespasiano, promotore della istituzione di due cattedre retribuite di retorica, una greca e una latina, non vi riconosce lo scopo di contrastare il modello educativo di tipo filosofico quanto, piuttosto, una scelta imperiale volta a «indebolire una certa parte dell'opposizione di 'sentimenti repubblicani', ancora influente agli inizi del suo impero» (96).

²⁴ «Benchè il ricordo di tali avvenimenti sia vivo in numerose fonti, non pochi, e difficilmente risolvibili, sono i punti oscuri della tradizione, soprattutto per quel che riguarda i tempi e le modalità con cui i filosofi furono espulsi da Roma»: così E. GERMINO *Un caso di esenzione* 463 nt. 45, con dettagliati richiami alle fonti.

²⁵ Adriano mostrò una speciale simpatia verso i filosofi. Ne ricaviamo testimonianza da SHA. *Vita Hadr.* 16.10 e da D. 27.1.6.8 (Mod. 2 *excusat.*), dove a costoro è riconosciuta una serie di immunità dai *munera* personali e patrimoniali. Si v. E. GERMINO, *Cultura e potere* cit. 23 ss.

²⁶ Ipotizza una confusione fra l'attività editale di Vespasiano e quella di Adriano, F. LUCREZI, *Leges super principem. La 'monarchia costituzionale' di Vespasiano* (Napoli 1982) 104, il quale rimarca la non immediata chiarezza del passo anche con riguardo alla sovrapposizione dell'accenno alla *civilium munerum vacatio* alla *immunitas* in caso di inottemperanza del *munus hospitalitatis*, escludendo tuttavia un intervento interpolatorio (nt. 25). Si v. anche E. GERMINO, *Un caso di esenzione* cit. 460 ss.

Tornando alla richiesta di Archippo di *vacatio ut philosophus* (che, d'altronde, non pare suscitare alcuna sorpresa in Plinio) se, da un lato, consentirebbe di ipotizzare l'effettiva esistenza di una norma generale concernente la dispensa dei filosofi dai *munera civilia*, tuttavia, dall'altro, per le riserve sin qui avanzate, non si può con certezza far risalire a Vespasiano. Ma, con una parte della riflessione storiografica, va precisato che Vespasiano potrebbe aver bandito soltanto *certi* filosofi, quelli considerati una minaccia per l'esercizio del suo potere perché più facinorosi, ostili, e sobillatori del popolo²⁷; al contrario, i filosofi più docili, non politicizzati, o persino disposti a collaborare, potevano contare su un atteggiamento benevolo del principe e addirittura sperare nella concessione di qualche privilegio.

Poco più tardi, l'imperatore Domiziano, direttamente coinvolto nella vicenda giudiziaria di cui qui si sta trattando, com'è noto, mostrò un'ostilità ancor più spiccata e generalizzata nei confronti dei filosofi; ma ciò non toglie che, analogamente a quanto si è ritenuto ammissibile per Vespasiano, il rapporto con Archippo possa aver avuto risvolti suoi peculiari. Avanziamo perciò qualche considerazione.

È interessante notare che, nello scambio epistolare in esame, l'appellativo di filosofo accanto al nome Archippo compare tre volte, una volta all'inizio come motivazione della richiesta di esonero dall'ufficio

²⁷ Sul punto, P. DESIDERI, *Dione di Prusa* cit. 145 nt. 27, assegnava valore al passo di Arcadio Carisio come testimonianza dell'intervento vespasiano a favore di *certi* filosofi (cui Archippo si sarebbe appellato) e del coinvolgimento di larghi strati del mondo intellettuale, che non ingenerava alcuna contraddizione con le espulsioni da Roma di *altri* filosofi. Similmente, per V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit* cit. 96 s., non vi è «nessuna contraddizione tra l'espulsione da Roma di certi filosofi e l'attivo coinvolgimento di ampi strati del mondo culturale, tra cui altri filosofi» (97). Ravvisa l'intento di esercitare un controllo molto attento delle diverse componenti del mondo intellettuale, anche su istituzioni culturali che sino ad allora si erano sviluppate al di fuori di ogni ingerenza imperiale. Con riguardo alla categoria dei filosofi, poiché un'elargizione generalizzata delle immunità non avrebbe avuto alcun senso, si preferì distinguere il buon filosofo che aderiva ai valori patrocinati dal *princeps*, dal falso filosofo che insultava i governanti e creava subbuglio fra la gente. Secondo P. DESIDERI, *Dione di Prusa* cit. 66 «non vi era nessuna discriminazione *a priori* nei confronti dei filosofi rispetto ad altri intellettuali». Per I. LANA, *La politica culturale dei Flavi*, in *Sapere lavoro e potere* (Napoli 1990) 262, le decisioni di Vespasiano sui filosofi, compresa la cacciata da Roma, erano assunte «non in base a criteri di principio ma caso per caso». In linea, M. PANI, *Il Principato dai Flavi ad Adriano*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma* II/2 (Torino 1991) 266 s. Al contrario, F. LUCREZI, *Leges super principem* cit. 103, parla di «espulsione generale che fu evidentemente dovuta alla impossibilità di identificare e punire tutte le singole persone dedicatesi a propaganda sovversiva».

di giudice – aspetto del quale si è già trattato – e altre due volte nelle lettere di Domiziano, indirizzate rispettivamente a Terenzio Massimo e a Lappio Massimo, allegate da Archippo a sostegno delle sue ragioni. Circa la prima, tale qualifica sembrerebbe contare non poco nella risposta alquanto generosa del principe alla preghiera di assegnazione del fondo avanzata da Archippo (*ep.* 10.58.5. *Flavius Archippus philosophus impetravit a me ...*), al punto da disporre delle proprie ricchezze personali (... *Summam expensam liberalitati meae feres*). La seconda volta, l'essere filosofo, e nel contempo uomo onesto e all'altezza della sua professione, anche nei costumi (*ep.* 10.58.6. *Archippum philosophum, bonum virum et professioni suae etiam moribus respondentem habeas velim*), sembrerebbe avere rilevanza nel riservargli un particolare riguardo, tanto da sollecitare il destinatario della lettera a mettergli a disposizione qualunque cosa desiderasse (... *et plenam ei humanitatem tuam praestes in iis, quae verecunde a te desideraverit*).

Insomma, l'elevata statura morale di Archippo²⁸ è inerente e coerente al suo essere filosofo, aspetto che, a mio avviso, risalta nella sua eccezionalità, ove si consideri la forte avversione imperiale verso l'intera categoria, attestata dal provvedimento di espulsione. Domiziano, infatti, potrebbe aver ravvisato nella condotta del filosofo Archippo un'accondiscendenza al potere e una mansuetudine esemplare, in stridente contrasto con le tendenze 'eversive' e destabilizzatrici degli altri filosofi, al punto da premiarlo con elargizioni di benefici, forse proprio per dare una chiara dimostrazione di apertura e benevolenza verso coloro che manifestavano vicinanza e fedeltà (modalità che, prima di lui, molto probabilmente aveva seguito anche Vespasiano)²⁹.

Tali allegazioni di Archippo, il cui valore era meramente indiziaro, posero Traiano dinanzi ad una situazione di insufficienza probatoria circa la presunta *restitutio in integrum*³⁰, in ragione della quale egli

²⁸ Nella valutazione del credito da concedere al filosofo Archippo gioca anche un ruolo rilevante il riconoscimento delle doti tipiche del *bonus vir*, messe in pratica nella vita quotidiana (Plin. *ep.* 10.58.6. *Archippum philosophum, bonum virum et professioni suae etiam moribus respondentem ...*).

²⁹ «Si può pensare che Domiziano abbia inteso fare di questo strano filosofo una specie di punto di riferimento del lealismo locale nei suoi confronti; e che la popolazione di Prusa ... abbia risposto convenientemente alle sue aspettative»; così P. DESIDERI, *Dione di Prusa* cit. 404.

³⁰ Uno specifico riferimento alla piena riabilitazione a rivestire *munera vel honores* come *patriae idoneus civis* del *datus in metalla* che avesse ottenuto la *restitutio in integrum* è in D. 50.4.3.2 (Ulp. 2 *opin.*). *Si in metallum datus in integrum restitutus sit, perinde ac*

avrebbe potuto assumere la decisione rigorosa di accogliere le accuse e restituire il filosofo alla pena. Invece, così non fu. Nella sua persuasione, infine favorevole ad Archippo, dovette avere peso proprio la somma dei dati indiziari desumibili dalla documentazione processuale. Forse l'ascolto della preghiera di Archippo da parte dell'imperatore Domiziano che determinò la cospicua dazione di un podere del valore di centomila sesterzi nei pressi di Prusa al fine di garantire a lui e ai suoi eredi la sopravvivenza, fu considerato *pro restitutione*³¹, cioè indicativo di una forma di *indulgentia*³² del principe, concretatasi di fatto nel reintegro rispetto alla condizione gravosa e indigente in cui il

si nec damnatus fuisset, ad munera vel honores vocatur: nec opponet fortunam et casus tristiores suos ad hoc solum, ne patriae idoneus civis esse videatur. Alquanto sospettoso dell'intervento di un annotatore bizantino sul passo, E. CARRELLI, *La restitutio indulgentia principis*, in *Studi in onore di M. Barillari I* (Bari 1937) 88 ss. Al riguardo, invece, U. ZILLETI, *Note sulla restitutio in integrum damnatorum*, in *Studi in onore di G. Grosso II* (Torino 1968) 81 ss., ritiene che in questo passo, in assenza di riferimento all'*indulgentia principis*, ci si trovi dinanzi «non semplicemente ad un provvedimento di grazia, ma ad una tecnica *restitutio in integrum* che trova il suo fondamento fuori dalla grazia imperiale». In argomento, si v., inoltre, W. WALDSTEIN, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio - indulgentia - venia* (Innsbruck 1964). Per uno sguardo più ampio sullo strumento e sui suoi molteplici impieghi, tra i numerosi contributi, G. CERVENCA, *Studi vari sulla «restitutio in integrum»* (Milano 1964); L. RAGGI, *La restitutio in integrum nella cognitio extra ordinem* (Milano 1965). Su entrambe le monografie, M. KASER, *Studi sulla «in integrum restitutio»*, in *Labeo* 12 (1966) 235 ss.; M. SARGENTI, *Studi sulla restitutio in integrum*, in *BIDR.* 69 (1966) 193 ss.; F. FABBRINI, *Per la storia della restitutio in integrum*, in *Labeo* 13 (1967) 200 ss.

³¹ Dio Cris. *Orat.* 43.5-6; 43.11-12 ricorda come alcuni dei suoi nemici fossero stati condannati e poi liberati, il che potrebbe intendersi come allusivo alla situazione di Flavio Archippo.

³² La *indulgentia* si manifesta nella concessione di *beneficia*, cui il principe ricorre per riscuotere il gradimento dei governati, secondo l'immagine del sovrano benefattore e filantropo. Con riguardo alla *poena metalli*, l'*indulgentia* normalmente comporta la remissione della pena e ha effetti più ampi solo se espressamente previsti. La *restitutio in integrum* è il provvedimento imperiale che più specificatamente comporta la reintegra totale del condannato. Si v. F. SALERNO, *Ad metalla* cit. 108. Diversamente la *dimissio* avrebbe inciso sull'esecuzione della sentenza, lasciando di fatto i *damnati liberi*, senza che ciò modificasse lo *status* di servi della *poena*. In D. 48.19.22 (Mod. 1 *diff.*), si attesta un rescritto di Antonino Pio, il quale consente la *dimissio* per i condannati *ad metalla* infermi per malattia o per età, inadatti alla fatica nelle miniere. Sulla distinzione fra *dimissio*, *indulgentia* e *restitutio* si diffonde T. BEGGIO, *Contributo* cit. 246 ss. Per una visione d'insieme sul tema, L. PIETANZA, *Indulgentia* cit. Su un dibattito giurisprudenziale che coinvolge Giavoleno, Nerazio e Celso circa la interpretazione dei *beneficia principalia* si sofferma V. SCARANO USSANI, *I 'beneficia principalia' in un dibattito fra I e II sec. d.C.*, in *Labeo* 27/3 (1981) 317 ss.

filosofo versava, avendo subito il processo per *crimen falsi* e la conseguente *damnatio ad metalla*, di regola irrogata agli *humiliores*³³.

Alle lettere che illustrano i benefici domiziane (eccezionali rispetto alla condotta persecutoria dell'imperatore nei riguardi della categoria dei filosofi espulsi dall'Impero e in taluni casi persino messi a morte, come già osservato), seguono un editto e un'epistola di Nerva (*ep.* 10.58.7-10) dove costui, evocata la *felicitas temporum*, anteposta la *securitas omnium* alla propria personale quiete, dichiarava di voler concedere nuovi benefici e di ribadire quelli elargiti dai predecessori, per impedire ogni incertezza nella pubblica gioia. Consapevole delle inquietudini che il repentino cambiamento avvenuto al vertice avrebbe suscitato in coloro che avevano ricevuto concessioni da Domiziano, ratificava tutto quanto fosse stato assegnato *vel privatim vel publice* dai precedenti principi, avendo cura di sottolineare espressamente l'osservanza anche delle lettere di Domiziano (*tum epistulis etiam Domitiani standum est*), che avrebbero potuto suscitare dubbi circa la loro validità in conseguenza della *damnatio memoriae*³⁴. Dunque, dissipato ogni timore di revoca, nessuno avrebbe dovuto rinnovare

³³ Per le ipotesi di falso previste dalla *lex Cornelia testamentaria*, le pene erano la *deportatio in insulam* per gli *honestiores* e la *damnatio ad metalla* per gli *humiliores*. Si v. PS. 5.25.1. ... *quive nummos aureos argenteos adulteraverit laverit conflaverit raserit corruerit vitiaverit, vultuve principum signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit: honestiores quidem in insulam deportantur, humiliores autem aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur: servi autem post admissum manumissi capite puniuntur*. Tale differenziazione delle pene in relazione all'appartenenza sociale si andò consolidando tra il II e il III secolo d.C. In argomento, fra gli altri, F. DE ROBERTIS, *La variazione della pena 'pro qualitate personarum' nel diritto penale romano*, in *Scritti di diritto romano III* (Bari 1987) 492 ss.; P. GARNSEY, *Social status and Legal Privilege in the Roman Empire* (Oxford 1970); R. RILINGER, *Humiliores - Honestiores, Zu einem soziale Dicotomie in Strafrecht der römischen Kaiserzeit* (München 1988); su cui *rec.* di M. BRETONE, in *RJ.* 8 (1989) 35 ss.; M. BALZARINI, *Nuove prospettive sulla dicotomia honestiores-humiliores*, in A. BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove cit.* 159 ss.; S. GIGLIO, 'Humiliores', in *Studi per G. Nicosia I* (Napoli 2007) 149 ss.; B. SANTALUCIA, *Adriano e il rango sociale dei rei*, in *Studi in onore di R. Martini III* (Milano 2009) 473 ss., ove può reperirsi ulteriore bibliografia. Nella vicenda in esame, deve supporre che Archippo, in quanto condannato *ad metalla*, rientrasse fra gli *humiliores*. Nonostante ciò, lo ritroviamo iscritto nelle liste dei giudici del *conventus* di Bitinia, dato che induce a pensare ad una sua ascesa sociale. La spiegazione potrebbe proprio ravvisarsi nel favore domiziano di cui godette, come plausibilmente ipotizza E. GERMINO, *Una vicenda giudiziaria cit.* 5 nt. 11.

³⁴ Sulle implicazioni di natura giuridica e politica della *damnatio memoriae* comminata dal senato, si v. F. AMARELLI, *Trasmissione rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani* (Napoli 1998) 128 ss. Che la *abolitio memoriae* di Domiziano non ne

le richieste delle stesse concessioni. Nerva, in linea di continuità col recente passato, riprendeva la politica inaugurata da Tito nel preservare le concessioni fatte dai predecessori³⁵, dopo abbracciata anche dall'imperatore Domiziano.

Quanto a Traiano, al quale tale documentazione viene sottoposta, non se ne registra alcuna pronuncia espressa³⁶. Egli non fa altro che prendere atto, senza riserve, delle eccezionali concessioni domizianee al filosofo Archippo, ratificate dal padre Nerva. Non ne è in discussione la validità. Anzi, plausibilmente, esse ebbero un qualche peso nella formazione del suo convincimento, infine favorevole ad Archippo.

D'altro canto, non ci si può esimere dall'osservare che il governo traiano volle manifestare una netta discontinuità rispetto al passato domiziano. Gran parte della propaganda del potere e l'elogio del buongoverno dell'*optimus princeps* nel Panegirico pliniano si basavano sul motivo polemico del precedente dominio del *pessimus princeps*³⁷. Insomma, la voluta discontinuità della politica traiana rispet-

avesse comportato *ipso iure* la *rescissio actorum* è cosa evidente secondo E. GERMINO, *Una vicenda giudiziaria* cit. 12 e nt. 34.

³⁵ Nerva si poneva in continuità con la linea intrapresa da Tito che aveva ratificato tutti i benefici concessi dai *superiores principes* senza che venisse richiesta la conferma caso per caso. Il principe, assicurando così tutti i concessionari, mostrava di avere molto ben presente l'importanza propagandistica e politica della *indulgentia* e della *clementia*. Anche Domiziano confermò in blocco tutti i benefici concessi da Vespasiano e da Tito. Prima di allora gli imperatori, a partire da Tiberio, avevano invece seguito la prassi di ratificare i privilegi concessi dai predecessori solo su esplicita richiesta. (Suet. *Tit.* 8.1; Front. *De contr. agr.* 2.54). Al riguardo, F. AMARELLI, *Trasmissione* cit. 141 ss.

³⁶ L'eventualità che i *beneficia ante concessa*, incluse le concessioni domizianee, siano stati confermati da Traiano con un apposito provvedimento generale suscita perplessità. Per V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio* cit. 60 nt. 106, proprio la vicenda di Flavio Archippo è indicativa dell'inesistenza di tale provvedimento perché, ove fosse esistito, ci si sarebbe aspettati un'allegazione, o quantomeno un riferimento, da parte del filosofo, e i problemi sarebbero sorti proprio da tale circostanza. In ordine alla portata della *rescissio actorum* del principe usurpatore, legata alla *damnatio memoriae* o alla declaratoria di *hostis publicus*, e sul connesso problema del riconoscimento della efficacia dei provvedimenti particolari del principe *damnatus* o dichiarato *hostis publicus*, R. ORESTANO, *Sulla durata della validità dei privilegia e beneficia nel diritto romano classico*, in *Studi in onore di S. Riccobono* III (Palermo 1936) 473 ss.; G. SAUTEL, *Usurpations du pouvoir imperial dans le monde romain e rescissio actorum*, in *Studi in onore di P. de Francisci* III (Milano 1956) 463 ss.; F. AMARELLI, *Trasmissione* cit. 133 ss.

³⁷ È l'epiteto che Plinio riferisce come inseparabile dalla persona di Domiziano; si v. *Paneg.* 92.4; 95.4. Con riferimento a Traiano e all'età di giustizia che il suo regno costituì, A. LOVATO, *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, in *MEP* 22 (2019) 209 ss., cogliendone

to ai trascorsi domiziani sembra collidere con la mancata revoca (di fatto una ratifica) delle precedenti concessioni imperiali.

Tuttavia, dietro questa apparente contraddizione del comportamento ‘neutrale’ di Traiano si può forse scorgere una ‘diplomatica’ scelta di continuità, volta a perseguire la desiderata discontinuità. Lo scopo poteva essere triplice: attuare una sorta di riconciliazione con gli intellettuali messi al bando da Domiziano perché reputati destabilizzanti per l’esercizio del potere; ottenere una conseguente tacitazione delle pregresse conflittualità; conseguire una rinnovata apertura culturale, in modo da rafforzare la base di consenso e realizzare un’ideale concordia, nella realistica considerazione della profonda incidenza e diffusione delle istanze filosofiche nella società. Tutto ciò, anche a dispetto di una non applicazione della restituzione alla pena in assenza di prove inequivocabili, proprio come nella vicenda del filosofo Archippo, che avrebbe perciò potuto rivestire una valenza politica simbolica. Non confermarne i benefici imperiali – risalenti a Domiziano, peraltro per uno speciale favore *ad personam* – e, di conseguenza, restituire alla *poena metalli* un filosofo distintosi negli anni per una condotta virtuosa, altresì destinatario di una serie di riconoscimenti pubblici tributatigli dai suoi concittadini (le statue erette dagli abitanti di Prusa in suo onore attestavano la profonda stima di cui egli godeva), avrebbero potuto assumere, agli occhi di tutti, il significato di voler perpetrare la persecuzione contro la categoria, in linea con Domiziano, comportamento invece alquanto distante dalle concezioni di Traiano.

3. *Criticità nell’amministrazione della provincia di Bitinia-Ponto.* – L’amministrazione della provincia di Bitinia-Ponto era attraversata da forti criticità quando Plinio ne divenne governatore³⁸. Una di queste era data dallo stato di disorganizzazione nel quale versavano gli archivi locali. Un esempio tangibile si ricava proprio dal caso di Archippo, il quale non disponeva della documentazione probatoria completa a

alcuni tratti significativi, lo descrive come «rispettoso delle leggi e attento ai bisogni dei cittadini ... In consapevole discontinuità con la tirannide di Domiziano ... celebrato dai contemporanei quale *optimus princeps* per le sue imprese militari e sociali».

³⁸ Le epistole 10.17a e 10.17b ne racchiudono il resoconto al momento del suo insediamento. Molti privati trattenevano indebitamente somme di denaro, o facevano spese illegali, e i concessionari di opere pubbliche sperperavano agendo senza alcuna coscienza. Per considerazioni generali sugli abusi amministrativi, finanziari ed edilizi in Bitinia, B. LEVICK, *Pliny in Bithinia and what followed*, in *Greece&Rome* 26 (1979) 119 ss.

sostegno della sua condizione, cosa che gli avrebbe consentito di respingere con facilità ogni accusa. Ciò era presuntivamente attribuibile proprio al disordine nella conservazione degli atti processuali e nella non agevole accessibilità agli stessi. In Plin. *ep.* 10.60, Traiano lascia chiaramente intendere che poteva ben sussistere l'eventualità che persino l'imperatore Domiziano non fosse a conoscenza della condanna di Archippo quando ordinò di elargirgli le terre (*Potuit quidem ignorasse Domitianus, in quo statu esse Archippus, cum tam multa ad honorem eius pertinentia scriberet*). Spesso, infatti, di questi decreti non veniva rilasciata alcuna copia agli interessati oppure capitava che costoro, per incuria o per ignoranza, non ne facessero richiesta, sicchè se ne ritrovavano sprovvisti in caso di contestazione. Insomma, la documentazione non sempre doveva essere reperibile, tantomeno facilmente consultabile³⁹.

Il disordine amministrativo riguardava anche il fronte della sicurezza. Com'era possibile che Archippo, accusato di avere 'spezzato le catene' (*fractis vinculis*)⁴⁰ evadendo dalla *poena metalli* cui era stato condannato a seguito di una sentenza pronunciata molti anni addietro

³⁹ Per esempio, Plin. *ep.* 10.31-32, di cui si tratterà *infra*, mostra la difficoltà di recuperare i documenti attestanti la remissione in libertà di alcuni condannati *ad opus publicum* e ad altre pene simili, che vivevano in libertà e riscuotevano anche una retribuzione a carico delle finanze pubbliche. Un'altra testimonianza del disordine documentale si ricava da Plin. *ep.* 10.65.1-3, dove Plinio si rivolge all'autorità di Traiano perché intervenga normativamente a dirimere il problema dello stato giuridico e degli alimenti dei cosiddetti *θρεπτοί*, i trovatelli, rispetto ai quali Plinio non reperisce alcuna regolamentazione né specifica né generica, adattabile alla Bitinia, escludendo peraltro di avvalersi dei precedenti. I documenti attestanti un editto di Augusto e delle lettere di Vespasiano, di Tito e di Domiziano, non vengono inviati al principe perché ritenuti apografi, difettosi e di dubbia autenticità, confidando che gli esemplari genuini ed esatti si trovassero invece presso gli archivi imperiali. Per un approfondimento della politica traianea in materia di *alimenta* si v., fra gli altri, il recente contributo C. CORBO, *Traiano e gli 'alimenta'*. *Profili ermeneutici e sviluppi storici*, in *TSDP*. 12 (2019) 1 ss., con bibliografia ivi richiamata. Sulla situazione degli archivi imperiali si v. M. SPERANDIO, *Codex Gregorianus. Origine e vicende* (Napoli 2005) 33 s. nt. 74; V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit* cit. 58 ss.; M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *AUPA*. 51 (2006) 381 ss.; O. LICANDRO, N. PALAZZOLO, *Papirius Iustus. Libri XX De constitutionibus* (Roma 2021) 51 ss.

⁴⁰ Questa espressione potrebbe riferirsi alle modalità della carcerazione che, oltre alla costrizione ambientale talvolta comportavano anche la coercizione fisica, cioè l'incatenamento del prigioniero. In D. 48.3.13 (6 *de cogn.*), Callistrato configurava il reato di evasione anche attraverso la previsione della rottura delle catene (... *ut ruptis vinculis et effracto carcere evadant* ...); in proposito, A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano* (Bari 1994) 55 s.

dal proconsole Velio Paolo, circolasse indisturbato nella provincia? Normalmente la *poena metalli*⁴¹ veniva irrogata in *perpetuum*. Il condannato, nella condizione di *servus poenae*⁴², avrebbe potuto essere liberato con pieno effetto restitutorio solo per *indulgentia principis*, come già accennato; oppure avrebbe potuto sottrarsi dall'esecuzione della pena, senza perdere il predetto *status*, grazie ad un provvedimento di *dimissio* disposto dal governatore provinciale del territorio in cui si trovava la miniera al quale era stato assegnato. Talvolta il rilascio avveniva di fatto, senza ricorso ad appositi atti formali. Non infrequentemente si verificavano tentativi di evasione dalla durissima condizione di lavoro forzato in miniera⁴³. Poteva anche accadere che i malviventi circolassero indisturbati nelle città della provincia, addirittura a causa della complicità delle autorità o di funzionari locali corrotti e al riparo da ogni controllo dell'autorità centrale⁴⁴.

⁴¹ D. 48.19.8 pr.-13 (Ulp. 9 *de off. proc.*) contiene un lungo resoconto delle conseguenze della condanna *ad metalla*. Per il fatto di decretare la 'morte civile' del condannato (che veniva privato della libertà e della cittadinanza, sciolto dal matrimonio e subiva l'estinzione delle potestà familiare e dei rapporti agnatici) e di mettere a durissima prova la sua stessa sopravvivenza fisica, Callistrato la definiva *proxima morti coercitio* (D. 48.19.28 pr.-1, (6 *de cogn.*). Una trattazione articolata del tema è nella monografia di F. SALERNO, *Ad metalla* cit.; si v. anche T. BEGGIO, *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, in *AUPA*. 60 (2017) 17 ss.

⁴² Sul tema si rinvia a: U. BRASIELLO, *La condizione di servo della pena*, in *Studi in onore di F. Virgilio nel XL anno di insegnamento* (Siena 1934) 3 ss.; G. DONATUTI, *La schiavitù per condanna*, in *BIDR.* 13 (1934) 219 ss.; B. BIONDI, *Effetti civili della 'restitutio principis' del deportato*, in *Scritti Giuridici III* (Milano 1965) 55 ss.; U. ZILLETI, *In tema di servitus poenae* (Note di diritto penale tardo classico), in *SDHI.* 34 (1968) 32 ss.; A. McCLINTOCK, *Liberati dalla morte*, in *La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition I. Besançon 15-17 décembre 2005* (Besançon 2008) 115 ss.; EAD., *Servi della pena* cit., su cui *rec.* di E. DOVERE, *I servi «senza più speranza di vita» dell'età del Principato*, in *RDR.* 12 (2012) 12 ss.; A. McCLINTOCK, *Dal servus poenae alla 'servitù penale'. Storia di una nozione*, in *KOINΩNIA* 44/2 (2020) 1071 ss.; T. BEGGIO, *Contributo* cit.

⁴³ I condannati lavoravano al buio, sottoterra, in ceppi, in condizioni igieniche pessime, sottoposti ad esalazioni e cattivi odori, sotto stretta sorveglianza. In proposito, si v. F. SALERNO, *Ad metalla* cit. 32 ss.; inoltre, F. FASOLINO, *L'evasione* cit. 378 nt. 20, ora in *Politiche e strumenti della repressione criminale* cit. 235 nt. 20. Dello stesso autore si segnala la trattazione monografica, *La disciplina dell'evasione* cit.

⁴⁴ Si v. E. GERMINO, *Una vicenda giudiziaria* cit. 5 s. nt. 12. Quanto ai «proscioglimenti facili», A. LOVATO, *Il carcere* cit. 44 e 63 e nt. 114, richiama D. 48.3.10 (Ven. Sat. 2 *de off. proc.*) come testimonianza significativa della responsabilità penale a carico dei magistrati municipali che avessero ordinato sbrigativamente e senza ragione il rilascio delle *custodiae*. Per l'incriminazione di costoro sarebbe occorso in via preliminare stabilire quando un soggetto potesse considerarsi *solutus*, cioè non *in vinculis* ma trattenuto

L'atteggiamento di Traiano, altrove, nei confronti dei soggetti che si sottraevano alla pena cui erano stati condannati appare alquanto rigoroso, e ciò risalta proprio nel confronto con la benevolenza che egli all'opposto manifesta nell'essere incline a credere alla buona fede di Archippo. Lo si rileva, per esempio, nelle seguenti epistole pliniane:

ep. 10.31.1-5. C. Plinius Traiano imperatori. Salva magnitudine tua, domine, descendas oportet ad meas curas, cum ius mihi dederis referendi ad te, de quibus dubito. 2. In plerisque civitatibus, maximae Nicomediae et Nicaeae, quidam vel in opus damnati vel in ludum similiaque his genera poenarum publicorum servorum officio ministerioque funguntur atque etiam ut publici servi annua accipiunt. Quod ego cum audissem, diu multumque haesitavi, quid facere deberem. 3. Nam et reddere poenae post longum tempus plerosque iam senes et, quantum adfirmatur, frugaliter modesteque viventes nimis severum arbitrabar, et in publicis officiis retinere damnatos non satis honestum putabam; eosdem rursus a re publica pasci otiosos inutile, non pasci etiam periculosum existimabam. 4. Necessario ergo rem totam, dum te consulerem, in suspenso reliqui. Quaeres fortasse, quemadmodum evenerit, ut poenis, in quas damnati erant, exsolventur: et ego quaesii, sed nihil comperi, quod adfirmare tibi possum. Ut decreta, quibus damnati erant, proferabantur, ita nulla monumenta, quibus liberati probarentur. 5. Erant tamen, qui dicerent deprecantes iussu proconsulum legatorumve dimissos. Addebat fidem, quod credibile erat neminem hoc ausum sine auctore.

ep. 10.32.1-2. Traianus Plinio. Meminerimus idcirco te in istam provinciam missum, quoniam multa in ea emendanda apparuerint. Erit autem vel hoc maxime corrigendum, quod, qui damnati ad poenam erant, non modo ea sine auctore, ut scribis, liberati sunt, sed etiam in condicionem proborum ministrorum retrahuntur. 2. Qui

con la forza fisica o sottoposto al controllo a vista delle guardie (D. 50.16.48), circostanze nelle quali si verificavano le evasioni. Un altro passo significativo è D. 48.3.8 (Paul. *lib. sing. de poen. milit.*), dove Paolo riferisce l'ipotesi in cui il custode si sia fatto corrompere al fine di lasciare i reclusi *sine vinculis*, cioè senza incatenamento, per alleviare le pene dei detenuti (p. 56 s.). Su quest'ultimo passo si v. anche F. FASOLINO, *La disciplina* cit. 67 ss. L'autore si occupa del tema della responsabilità dei custodi (i *commentarienses*) in età tardo antica (p. 31 ss.) rilevandone l'incapacità, l'inadeguatezza e l'insufficienza della vigilanza sui detenuti per evitarne la fuga, unica ipotesi per la quale essi erano *ipso facto* responsabili, salvo che non ritrovassero il reo fuggito.

igitur intra hos proximos decem annos damnati nec ullo idoneo auctore liberati sunt, hos oportebit poenae suae reddi; si qui vetustiores invenientur et senes ante annos decem damnati, distribuamus illos in ea ministeria, quae non longe a poena sint. Solent enim eius modi ad balineum, ad purgationes cloacarum, item munitiones viarum et vicorum dari.

Plinio pone a Traiano un problema, riscontrato in un gran numero di città, soprattutto a Nicea e a Nicomedia, che riguardava soggetti condannati ai lavori forzati, o a fare da gladiatori, o a pene simili, i quali si trovavano di fatto svolgere le funzioni e i servizi degli schiavi pubblici, riscuotendo persino una retribuzione annua. Le esitazioni di Plinio sono molte (*Quod ego cum audissem, diu multumque haesitavi, quid facere deberem*). Se per un verso trovava eccessivamente severo deliberare la restituzione alla pena di costoro, soprattutto ove si trattasse di anziani che sino a quel momento si erano comportati correttamente, per l'altro, riteneva poco dignitoso che fossero preposti ai servizi pubblici (infatti poteva accadere, per esempio, che dei condannati venissero impiegati come carcerieri di altri condannati). Quanto alla retribuzione, se per un verso reputava antieconomico mantenerli a spese pubbliche, per l'altro riteneva pericoloso non farlo. Era peraltro difficile ricostruire le circostanze in cui tutto ciò si era potuto verificare. Plinio aveva preso visione soltanto dei decreti di condanna, ma mancava la documentazione attestante la remissione in libertà. Rispetto a coloro che asserivano di essere stati amnistiati per ordine dei proconsoli o dei legati, dopo aver proposto domanda di grazia (*Erant tamen, qui dicerent deprecantes iussu proconsulum legatorumve dimissos*), Plinio si mostrava propenso a confidare nella veridicità di tali affermazioni escludendo che qualcuno potesse tenere un comportamento del genere senza l'intervento dell'autorità competente (*Addebat fidem, quod credibile erat neminem hoc ausum sine auctore*).

La risposta di Traiano riporta energicamente Plinio alle sue responsabilità, rammentandogli la ragione principale del suo governatorato in Bitinia, cioè quella di appianare le numerose irregolarità della provincia. Riprende le sue parole impiegandole con maggiore severità e freddezza, rilevando che non soltanto i condannati di cui si trattava non avevano addotto alcuna prova che la loro amnistia fosse stata effettivamente conferita da chi di competenza, ma addirittura che erano stati loro attribuiti degli impieghi dignitosi (... *qui damnati ad poenam erant, non modo ea sine auctore, ut scribis, liberati sunt, sed*

etiam in condicionem proborum ministrorum retrahuntur). Il principe, dunque, interviene perentoriamente a stabilire la restituzione alla pena per i condannati nell'ultimo decennio, rimessi in libertà senza l'intervento di un magistrato autorizzato (*Qui igitur intra hos proximos decem annos damnati nec ullo idoneo auctore liberati sunt hos oportebit poenae suae reddi*); e un trattamento differente per i *vetustiores* e per i vecchi condannati in un'epoca precedente ai dieci anni, assegnandoli a servizi che maggiormente si addicevano alla loro condizione, come la manutenzione dei bagni, la ripulitura delle fogne, o il riattamento delle strade, sia provinciali che cittadine.

Come già accennato, quindi, Traiano, dinanzi alla oggettiva insufficienza probatoria, dispone la restituzione alla pena dei condannati *in opus metalli, in ludum similiaque* e, diversamente da quanto Plinio sarebbe stato portato a fare, non accordava nessuna fiducia alle dichiarazioni di alcuni fra quelli circa una presunta amnistia ottenuta dai magistrati competenti, avendo fattone domanda (ma neppure di questa v'era prova documentale!)⁴⁵.

In Bitinia, grave era anche la situazione finanziaria. In due significative epistole pliniane che mettono in luce il problema della cattiva gestione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche, incontriamo ancora una volta il nostro Archippo, rappresentato dall'avvocato Claudio Eumolpo, in contrapposizione ad un altro personaggio molto in vista dell'epoca, Dione Cocceiano, o Crisostomo⁴⁶.

Plin. *ep.* 10.81.1-8. C. Plinius Traiano Imperatori. Cum Prusae ad Olympum, domine, publicis negotiis intra hospitium eodem die exiturus vacarem, Asclepiades magistratus indicavit appellatum me a Claudio Eumolpo. Cum Cocceianus Dion in bule adsignari civitati opus, cuius curam egerat, vellet, tum Eumolpus adsistens Flavio Archippo dixit exigendam esse a Dione rationem operis, antequam rei publicae traderetur, quod aliter fecisset ac debuisset. 2. Adiecit etiam esse in eodem positam tuam statuam et corpore sepulcorum, uxoris Dionis et filii, postulavitque, ut cognoscerem pro tribunali. 3. Quod cum ego me protinus facturum dilaturumque profectionem dixissem,

⁴⁵ Una dettagliata disamina dell'epistola è in T. BEGGIO, *Contributo* cit. 50 ss., e 248 ss., con ampia bibliografia cui si rimanda.

⁴⁶ Dione Crisostomo, il celebre retore che divulgò la dottrina stoica e cinica e fu iniziatore della Seconda Sofistica, fu cacciato per sospetti politici da Diocleziano nell'82 d.C. da Roma, dove aveva acquistato fama, ma fu successivamente richiamato da Traiano che celebrò in una delle sue orazioni più importanti.

ut longiorem diem ad struendam causam darem utque in alia civitate cognoscerem, petiit. 4. Ego me auditorum Nicaeae respondi. Ubi cum sedissem cogniturus, idem Eumolpus, tamquam adhuc parum instructus, dilationem petere coepit, contra Dion, ut audiretur, exigere. Dicta sunt utrimque multa, etiam de causa. 5. Ego cum dandam dilationem et <te> consulendum existimarem in re ad exemplum pertinenti, dixi utrique parti, ut postulationum suarum libellos darent: volebam enim te ipsorum potissimum verbis ea, quae erant proposita, cognoscere. Et Dion quidem se daturum dixit, et Eumolpus respondit complexurum se libello, quae rei publicae peteret, 6. ceterum, quod ad sepultos pertineret, non accusatorem se, sed advocatum Flavi Archippi, cuius mandata pertulisset. Archippus, cui Eumolpus sicut Prusiade adsistebat, dixit se libellum daturum. Ita nec Eumolpus nec Archippus, quam<quam> plurimis diebus exspectati, adhuc mihi libellos dederunt; Dion dedit, quem huic epistulae iunxi. 7. Ipse in re praesenti fui et vidi tuam quoque statuam in bibliotheca positam, id autem, in quo dicuntur sepulti filius et uxor Dionis, in area collocatum, quae porticibus includitur. 8. Te, domine, rogo, ut me in hoc praecipue genere cognitionis regere digneris, cum alioqui magna sit expectatio, ut necesse est in ea re, quae et in confessum venit et exemplis defenditur.

ep. 10.82.1-2. Traianus Plinio. Potuisti non haerere, mi Secunde carissime, circa id, de quo me consulendum existimasti, cum propositum meum optime nosses non ex metu nec terrore hominum aut criminibus maiestatis reverentiam nomini meo adquiri. 2. Omissa ergo ea quaestione, quam non admitterem, etiamsi exemplis adiuveretur, ratio totius operis effecti sub cura Cocceiani Dionis excutiat, cum et utilitas civitatis exigit nec aut recuset Dion aut debeat recusare⁴⁷.

Claudio Eumolpo⁴⁸, assistendo Flavio Archippo, si era appellato al tribunale di Plinio avverso il provvedimento di un magistrato locale

⁴⁷ Una disamina di queste *epistulae* è in J. SAUTEL, *Aspects juridiques d'une querelle de philosophes au II^e siècle de notre ère; Plin. ad Traian., ep. 81-82*, in RIDA. 3^a s. 3 (1956) 423 ss. Sull'inimicizia fra Archippo e Dione e sul ricorso strumentale della corrispondenza col principe Traiano, C. KOKKINIA, *The Philosopher and the Emperor's words. Trajan Flavius Archippus and Dio Chrysostom*, in *Historia* 53/4 (2004) 490 ss.

⁴⁸ Claudio Eumolpo agisce anche in rappresentanza della città di Prusa, come si evince dalle parole *Eumolpus respondit complexurum se libello, quae rei publicae peteret* ... di *ep.* 10.81.6.

(*Asclepiades magistratus indicavit appellatum me a Claudio Eumolpo*) perchè giudicasse in merito alle accuse mosse a Dione per aver indotto il consiglio comunale a deliberare spese ingenti di denaro pubblico al fine di prendere possesso di una costruzione di cui era stato l'appaltatore e di cui risultavano oscuri i criteri dell'assegnazione. Veniva imputato a Dione di aver eseguito i lavori in modo difforme rispetto ai capitolati pattuiti, e gli si chiedeva di palesare i criteri di realizzazione dell'opera (*tum Eumoplus adsistens Flavio Archippo dixit exigendam esse a Dione rationem operis, antequam rei publicae traderetur, quod aliter fecisset ac debuisset*)⁴⁹. Lo si accusava, inoltre, di *crimen maiestatis* per aver seppellito suo figlio e sua moglie vicino alla statua di Traiano nell'edificio summenzionato (*Adiecit etiam esse in eodem positam tuam statuam et corpore sepulcorum, uxoris Dionis et filii, postulavitque, ut cognoscerem pro tribunali*)⁵⁰. Plinio, deciso a non partire più da Prusa, proprio per dedicarsi a questo caso, fu raggiunto dalla duplice richiesta di Eumolpo di concedere una proroga, utile a preparare la causa, e di spostare l'udienza in un'altra città, per evitare l' 'inquinamento ambientale'. Fissata dunque l'udienza a Nicea, mentre Eumolpo continuava a chiedere proroghe, invece Dione incalzava per essere ascoltato. Plinio, reputando conveniente concedere una dilazione temporale, decise di riportare al principe Traiano le allegazioni di cui era venuto in possesso, affinché lo aiutasse nell'istruttoria di questa controversia che suscitava nella popolazione una viva attenzione⁵¹.

⁴⁹ Il programma di monumentalizzazione di Prusa e di altre città della Bitinia, voluto da Dione, divenne oggetto di disputa politica, dando numerosi spunti di accusa agli oppositori di Dione. Nelle orazioni dionee, che in buona parte si occupano proprio di questo, mancano i riferimenti legislativi sui quali si fondavano tali accuse. Si v. F. RUSSO, *Problemi di politica edilizia locale nelle orazioni di Dione di Prusa*, in *Acme* 1 (2021) 51 ss.

⁵⁰ Circa questa presa di posizione di Traiano, C. D'ALOJA, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas* (Lecce 2011) 215 s. e nt. 490, rimarca il senso pratico dell'imperatore che non intende fare leva su *metus* o *terror* per generare *reverentia*, ma dà importanza alla verifica della corretta gestione pubblica e alla conseguente limitazione degli sprechi.

⁵¹ Ancora una volta Plinio preferisce non sbilanciarsi e chiede l'autorevole intervento di Traiano. Si sofferma su queste testimonianze F. ARCARIA, *Referre ad principem* cit. 202 ss., escludendo che si trattasse di un procedimento *per relationem*, in quanto Plinio chiede a Traiano di guidarlo (*regere*) nella *cognitio* del caso sottoposto al suo esame, il che significa che gli avrebbe fornito una decisione avente solo valore interpretativo, di aiuto al procedimento che sarebbe proseguito davanti allo stesso Plinio, il quale avrebbe emanato la sentenza conclusiva. Che poi vi fosse una più o meno palese speranza da parte di Plinio, che il principe avocasse a sé la decisione, è innegabile. Lo stesso autore si occupa diffusamente del passo in *Giurisprudenza e processo in età traiana*, in *MEP*. 22 (2019)

Avendo atteso a lungo le note scritte promesse dalle parti, ricevendole infine soltanto da Dione, e non da Eumolpo né da Archippo, potè trasmettere a Traiano solo l'allegazione di Dione. Il Principe nel mostrarsi per nulla intenzionato a dare seguito alle accuse di lesa maestà, perché foriere di sentimenti di paura e terrore che riteneva sbagliati al fine di procurare ossequio alla sua persona, sollecitò Plinio, piuttosto, a concentrare l'indagine, nell'interesse della città, sui movimenti di denaro connessi con l'esecuzione della costruzione data in appalto in cui Dione era coinvolto. Cercava molto probabilmente di imprimere un nuovo corso alle cose, ben cosciente del dissesto finanziario in cui si trovava la Bitinia, a causa di lavori pubblici mal condotti e sperpero di denaro⁵².

4. *La valutazione di Traiano.* – Sebbene solo sommariamente e a livello esemplificativo, le testimonianze fin qui lette hanno consentito di comprendere con sufficiente concretezza le più rilevanti cause del disordine amministrativo e delle conflittualità che attraversavano la provincia di Bitinia-Ponto (cattiva conservazione documentale e difficile accesso alla stessa; assenza di sicurezza ed esercizio problematico della repressione criminale; crisi finanziaria per impiego inappropriato del denaro pubblico, corruzione e collusione), contesto nel quale deve collocarsi la vicenda di Flavio Archippo narrata nelle epistole 10.58-60 che costituiscono il principale oggetto della nostra attenzione. Di certo, la complessità del quadro era molto ben presente a Traiano quando venne sollecitato da Plinio ad intervenire sul caso in esame, addirittura con una *constitutio* (*nihil discernendum putavi, donec te consulerem de eo, quod mihi constitutione tua dignum*

231 ss. Inoltre, quanto ai governatori e agli altri amministratori dell'Impero, costretti a barcamenarsi per non compromettere i già instabili equilibri fra i notabili di una stessa provincia, «spesso erano indotti all'attendismo o a favorire gli interessi degli aristocratici più prepotenti e spregiudicati per non soccombere in un gioco di forze che in una certa misura li trascendeva. Lasciarsi coinvolgere nei conflitti era sempre pericoloso», come osserva V. MAROTTA, *Conflitti politici cittadini e potere provinciale*, in F. AMARELLI (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'Impero romano* (Roma 2005) 201.

⁵² Le epistole 10.37-40 sono illuminanti circa la situazione delle opere pubbliche: vi si tratta dell'acquedotto di Nicomedia, che aveva comportato spese ingentissime, iniziato e poi abbandonato, anzi addirittura demolito per iniziarne un secondo, pure molto costoso. Plinio si mostrava preoccupato per la corretta valutazione del tipo di interventi da realizzare, dei costi e delle relative spese da affrontare per la costruzione del teatro di Nicea, per la ristrutturazione del ginnasio e per lo stabilimento di bagni a Claudiopoli, opere deliberate prima del suo insediamento come governatore.

videbatur). Tuttavia, non è dato registrare alcuno specifico cenno di Traiano in risposta, neppure in senso negativo. Una costituzione – presumibilmente un rescritto – dovette sembrargli inappropriata, perché avrebbe sancito un chiaro orientamento politico a cui poi seguenti pronunce su questioni analoghe avrebbero potuto o dovuto conformarsi. La soluzione del caso coinvolgeva una serie di considerazioni, sin qui emerse almeno in parte, poco atte a rivestire carattere di 'esemplarità'⁵³. È invece sulla peculiarità del caso che sembra incardinarsi la valutazione di Traiano. Egli preferisce lasciare Archippo in libertà; confida nella veridicità e sufficienza della pur inconsistente documentazione addotta; 'crede' nella benevolenza diocleziana e nel significato del conferimento di statue da parte degli abitanti di Prusa; dà per condonata la severa pena *ad metalla* stabilita con sentenza di condanna per *crimen falsi* molto tempo addietro da Velio Paolo (e mai messa in discussione); respinge in sostanza l'accusa di evasione; preserva di fatto le concessioni dei precedenti principi; infine, si limita ad accompagnare la sua decisione con una raccomandazione, rivolta a Plinio, a giudicare in futuro, senza riserve, eventuali nuovi addebiti a carico di Archippo⁵⁴. Così facendo, Traiano mostra di muoversi abilmente, con estrema cautela, conservando, per quanto possibile, gli equilibri esistenti, senza creare fratture col passato, ed evitando anche decisioni che potessero mettere in risalto le pesanti criticità che attanagliavano la provincia. Un'eventuale restituzione della pena ad Archippo (decisione che, a rigore, ci saremmo attesi data l'insussistenza delle allegazioni e la mancanza di una prova effettiva della *restitutio in integrum*), oltre che mettere in discussione i *beneficia* imperiali concessi ad un filosofo (categoria in passato perseguitata), avrebbe probabilmente dato enorme evidenza al problema della sicurezza e della dilagante illegalità, sia sul versante criminale che economico-finanziario, come anche al problema del disordine degli archivi, considerata la scarsità di allegazioni sulle quali formulare un giudizio con piena cognizione.

⁵³ Sulla variabilità del livello di astrazione, dell'ambito applicativo e del grado di efficacia del rescritto «il pendolo oscilla fra la *lex* e l'*exemplum*»: così M. BRETONE, *Storia del diritto romano* (Roma-Bari 2024) 230, in linea con la puntuale analisi di D. NÖRR, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in *ZSS*. 98 (1981) 30 e 38 ss.

⁵⁴ F. ARCARIA, *Referre ad principem* cit. 202, in questa raccomandazione conclusiva di Traiano a Plinio, ravvisa «un preciso avvertimento a non forzare la mano all'imperatore e, al tempo stesso, un forte ed inequivocabile richiamo ai doveri ed alle responsabilità inerenti all'*officium iudicis*».

Nella scelta traiana di favorire Archippo può probabilmente ravvisarsi la spia di una volontà politica che preferisce rispondere all'esigenza contingente di sopire le conflittualità serpeggianti in una provincia caratterizzata da situazioni molto peculiari⁵⁵, piuttosto che intervenire nella repressione criminale con provvedimenti più strutturali, organici e di ampio respiro. L'applicazione della pena, con maggiore o minore severità, fino addirittura al suo condono, sembrerebbe concepita, piuttosto, come strumento politico da commisurarsi, ove necessario, alle situazioni contingenti, a garanzia dei valori e degli interessi in gioco.

Dunque, nel diritto penale vivente di una particolare realtà provinciale, poteva accadere che il rigore tecnico giuridico cedesse il passo a valutazioni di opportunità politica, al punto di sacrificare l'attuazione più ortodossa della repressione criminale, che avrebbe dovuto comportare la restituzione alla pena del filosofo Flavio Archippo.

⁵⁵ Proprio Dione Cocceiano e Flavio Archippo, personaggi in vista nella società di Prusa e avversari fra loro, con le loro rispettive condotte, si può dire che rappresentassero alcune tra le maggiori cause dei conflitti che serpeggiavano in Bitinia-Ponto, come la cattiva gestione delle spese pubbliche e l'assenza di sicurezza da collegarsi all'esercizio problematico della repressione criminale. Inoltre, non è da escludere che fra i non meglio identificati accusatori di Archippo (*Fuerunt qui ...*) vi fosse anche Dione Cocceiano, come suggerisce J. SAUTEL, *Aspects juridiques* cit. 442.